

N. TAR	2020 – 072
N. PROTOCOLLO	461797 /RU del 16 dicembre 2020
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI DIREZIONI TERRITORIALI TUTTE DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Abrogazione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato o no originario del Canada, nei confronti di un produttore esportatore canadese. Registrazione di tali importazioni.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 425 del 16/12/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098, della Commissione del 15 dicembre 2020, che avvia un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011 del Consiglio, che estendono rispettivamente il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato o no originario del Canada, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un nuovo produttore esportatore canadese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni.

Infatti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nel caso di nuovi esportatori, che non abbiano effettuato esportazioni del prodotto interessato dalla misura antidumping nel periodo dell'inchiesta, in base alla quale le misure sono state istituite, il dazio antidumping in vigore dovrebbe essere soppresso.

Nel contempo, tali importazioni dovrebbero essere soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'elusione delle misure vigenti, il dazio eluso possa essere riscosso retroattivamente, a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni.

Nella fattispecie, l'importo dei dazi che il beneficiario dell'esenzione dovrà eventualmente corrispondere sarebbe quindi pari al dazio applicabile a «tutte le altre società» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 (172,2 EUR/tonnellata).

Pertanto, **a decorrere dal 17 dicembre 2020**, il dazio antidumping istituito dal Reg.to (UE) 2015/1518 sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, a prescindere dal fatto che vengano dichiarati o no originari del Canada, attualmente classificati con i codici Taric 1516 2098 21, 1518 0091 21, 1518 0099 21, 2710 1943 21, 2710 1946 21, 2710 1947 21,

2710 2011 21, 2710 2016 21, 3824 9992 10, 3826 0010 20, 3826 0010 50, 3826 0010 89 ed ex 3826 0090 11, è abrogato nei confronti dei prodotti fabbricati ed esportati verso la UE dalla **Società canadese “Verbio Diesel Canada Corporation” (codice addizionale TARIC C600)**.

Tali importazioni sono, tuttavia, sottoposte a registrazione per nove mesi, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ai fini di un'eventuale imposizione retroattiva del dazio antidumping.

Al riguardo, si raccomanda che, ai fini della registrazione in parola, si tenga conto degli elementi utili a garantire l'individuazione delle dichiarazioni ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti sulle importazioni registrate, anche mediante il ricorso all'applicazione COGNOS.

Si fa, infine, presente che il dazio compensativo, di cui al Reg.to (UE) 2015/1519, resta invece, per ora, in vigore sulle suddette importazioni, in considerazione del fatto che il regolamento di base antisovvenzioni non prevede la soppressione dei dazi compensativi, nei casi in cui gli esportatori non sono stati oggetto di indagini individuali durante l'inchiesta iniziale.

Le misure antisovvenzioni in vigore saranno quindi eventualmente soppresse nei confronti della Società “Verbio Diesel Canada Corporation”, solo se il riesame accerterà in via definitiva che essa ha diritto a un'esenzione.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
Mariarita Simona Sardella

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.